

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 dicembre 2003

CON LE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008

Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel quadro dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale vigente, regola la prosecuzione ed il completamento dell'opera di ricostruzione nel territorio della Regione Campania colpito dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Articolo 2

Competenze dei Comuni

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e gestione delle risorse e degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione sono attribuiti interamente ai Comuni ivi compreso le aree industriali.

Articolo 3

Programmazione delle risorse

1. Le risorse assegnate, da assegnare, residue, trasferite o comunque stanziare per gli interventi di cui all'articolo 1 sono utilizzate, oltre che per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, articolo 3, commi 2 e 4 anche per:

- a) il finanziamento delle opere strutturali e condominiali nelle ipotesi di cui all'articolo 7;
- b) l'aggiornamento dei contributi e la rideterminazione degli stessi, nei limiti del contributo massimo ammissibile, purché riferiti a soggetti riconducibili alle priorità di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2 ;
- c) il pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché per il pagamento delle somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti;
- d) le attività di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione, nei limiti del 4 per cento dell'importo assegnato;
- e) la realizzazione, la riparazione o la ricostruzione di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate;
- f) la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e per la riparazione o ricostruzione di immobili oggetto di intervento sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articolo 36 e dell'articolo 11.

2. I costi di tutte le opere pubbliche sono riconosciuti congrui se contenuti nei limiti dell'importo indicato nel progetto con l'applicazione del prezzario del Provveditorato opere pubbliche della Regione Campania in vigore dall'1 giugno 1982 aumentato della percentuale fissata dal Provveditorato stesso relativa all'anno di riferimento.

3. La programmazione di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 5, è effettuata dai Comuni sulla base di autonome valutazioni e nel rispetto della legislazione vigente come modificata ed integrata dalla

presente legge. I Consigli comunali fissano i criteri, definiscono le priorità di assegnazione dei contributi, anche in applicazione alla presente legge, ed approvano il piano d'impiego, suddiviso in capitoli di spesa, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Le risorse programmate con le deliberazioni consiliari di cui al comma 3, rese esecutive ai sensi di legge, sono immediatamente spendibili e sono inviate per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione entro quindici giorni dalla loro esecutività.

Articolo 4

Condizioni per l'accesso al finanziamento in via prioritaria

1. Le disponibilità finanziarie destinate all'edilizia privata, programmate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono utilizzate in via prioritaria ed in ordine successivo senza ammissione di deroga in favore dei soggetti indicati dalla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2.

Articolo 5

Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria

1. Ai proprietari di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2, sono equiparati:

a) i soggetti individuati dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 14, anche in presenza di domanda presentata dal proprietario;

b) i soggetti che occupavano l'immobile all'epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti o istituti di gestione di case economiche e popolari.

2. Hanno inoltre diritto al finanziamento in via prioritaria sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2, i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 34, comma 3, lettera c), adottati nei Comuni disastrati e gravemente danneggiati entro il 23 gennaio 1992 ed eventualmente prorogati alla scadenza di validità decennale del piano esecutivo e che hanno presentato il progetto di recupero ai sensi di legge.

3. Non sono esclusi dalla concessione dei contributi in via prioritaria i soggetti che hanno beneficiato per il fabbricato oggetto di contributo delle provvidenze disposte dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80. Il contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza stessa, è sempre detratto dal contributo spettante per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile.

Articolo 6

Ulteriori criteri

1. Per i progetti che hanno requisiti di approvabilità da parte della commissione tecnica comunale di cui al decreto legislativo 76/90, articolo 18, a parità di condizioni tra soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 18, comma 5.

Articolo 7

Opere strutturali e condominiali

1. Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non sono obbligati all'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

Articolo 8

Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo

1. I contributi di cui al decreto legislativo n. 76/90, articoli 10 e 11 e quelli di cui all'articolo 3 sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile dell'ufficio ricostruzione previo parere della commissione di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 19, comma 1.

2. I Comuni possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 41, comma 1, la soppressione della commissione di cui al comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 è reso dal responsabile del procedimento con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 19.

3. Ai fini della concessione del contributo, la documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 18, comma 5, prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata presentate ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo stesso.

4. Il contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui superficie utile abitabile preesistente al sisma è inferiore a 45 mq, è comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.

Articolo 9

Liquidazione saldo finale

1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 2, lettera c), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa:

- a) relazione giurata del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi;
- b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unità ammesse a contributo;
- c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;
- d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa o in economia;
- e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89.

2. Nessun'altra documentazione integrativa può essere richiesta dal tecnico preposto all'accertamento di regolarità ai sensi del decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 3. Le responsabilità relative alla documentazione presentata ed alla gestione dell'intervento di ricostruzione o riparazione dell'immobile per il quale si richiede il saldo del contributo, anche nei riguardi di enti esterni all'amministrazione comunale sono del committente, dell'appaltatore dei lavori, del direttore dei lavori e del collaudatore, ognuno per le rispettive competenze.

3. Se la documentazione presentata è completa e il pagamento della rata di saldo, nei limiti del contributo assegnato e finanziato, non è erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 **anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1**, il beneficiario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, sulla somma ancora dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme con il responsabile dell'ufficio ricostruzione, risponde del pagamento degli interessi nei confronti dell'amministrazione.

(comma così modificato dall'art. 28, comma 8, della legge n. 24/2005)

4. Se la documentazione presentata risulta incompleta, il responsabile del procedimento può richiedere, nei trenta giorni successivi, una sola volta, la relativa integrazione che deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla notifica della richiesta. Il mancato o parziale adempimento alla richiesta comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte di contributo non ancora liquidata. Il dirigente o il funzionario competente, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. Le richieste di saldo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora liquidate devono essere riproposte con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 10

Revoca dei contributi

1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i **quarantotto** mesi.

(comma così modificato dall'art. 31, comma 1, della legge n. 1/2007)

2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelle risultanti dai provvedimenti già rilasciati.

3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l'ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o della dichiarazione di inizio attività-DIA.

4. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all'articolo 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. **Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.***

6. **Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2".**
(articolo così modificato dalla legge n. 7 del 2004)

*** (articolo così modificato dalla legge n. 1 del 2008 entrata in vigore il 5 febbraio 2008)**

Articolo 11 Poteri sostitutivi

1. Nei Comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati e nei Comuni danneggiati dichiarati sismici che sono forniti dei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 34, comma 3, l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 36 del decreto stesso è attuato esclusivamente:

a) in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani stessi;

b) in caso di mancato inizio dei relativi lavori;

c) in caso di interruzione dei lavori o sospensione non giustificata dal magistrato o dall'attesa di un provvedimento da parte dell'amministrazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il Sindaco, su conforme delibera del Consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, ad iniziare o a riprendere i lavori, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni.

3. Costituisce regolare notifica della diffida l'affissione di copia della stessa nell'albo pretorio e sugli immobili interessati.

4. Decorso il termine assegnato, il sindaco, fatto salvo il potere di espropriazione, dispone l'occupazione di urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni e dà incarico al responsabile dell'ufficio ricostruzione di procedere all'esecuzione dei lavori mediante appalto ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 24. L'intervento sostitutivo può essere attuato anche mediante subentro nei contratti già legittimamente stipulati dai proprietari. Per l'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione, se il progettista non è stato nominato dai soggetti privati, l'amministrazione procede ai sensi della direttiva 92/50/CEE, articolo 11, comma 3 e del comma 7.

5. Per la valutazione della consistenza degli edifici e per l'individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documenti presentati al Comune entro il 31 marzo 1989.

6. La spesa massima ammissibile non eccede quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del decreto legislativo n. 76/90.

7. Se la spesa massima ammissibile non consente il completamento e la piena funzionalità dell'immobile, l'appalto è limitato alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare il decoro urbano, la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la sicurezza delle unità abitative.

8. Entro trenta giorni dal rilascio, anche parziale, del certificato di abitabilità, è fatto obbligo all'appaltatore restituire le unità immobiliari, ai proprietari o possessori risultanti dagli atti di cui al comma 5, fermi restando i diritti reali sull'immobile oggetto di intervento sostitutivo.

9. Il recupero delle somme eccedenti il contributo è a cura del Comune ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

10. La Regione Campania, con delibera di Giunta regionale, stabilisce le modalità per l'accensione di mutui ventennali a favore dei comuni che attuano l'intervento sostitutivo di cui alla presente legge.

Articolo 12

Personale

1. I Comuni possono stipulare apposite convenzioni per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, imputando il relativo onere sul capitolo di spesa inerente l'attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione.

Articolo 13

Dichiarazione di urgenza

1 La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

3 dicembre 2003

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

Il comma 3. dell'art.117 della Costituzione così recita: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"

Nota all'art. 3

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta norme in materia di: "Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.", all'articolo 3, comma 2, così recita: "2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (1);

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (1);

c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio (2).

E al comma 4., così statuisce:

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a):

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

Il decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, che detta norme in tema di: “Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (1).”, all’articolo 36 così statuisce:” Poteri sostitutivi e interventi di recupero.

1. (Art. 9, c. 3-bis, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all’articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell’indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.

2. (Art. 9, c. 3-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all’articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l’evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.

3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all’articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull’immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l’adempimento.

4. (Art. 3, c. 2, D. L. n. 48/ 1986, conv. con mod. legge n. 119/ 1986). L’affissione di copia della diffida nell’albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica.

5. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l’occupazione d’urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l’affidamento in concessione dell’intervento.

6. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento). Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico.

7. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento). Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l’intera somma occorrente per l’intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalità di cui al presente testo unico.

8. (Art. 3, c. 6, D. L. n. 48/ 1986, conv. con mod. legge n. 119/ 1986). Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico.

9. (Art. 3, c. 7, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

10. (Art. 3, c. 8, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). L’intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all’articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-impresoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall’approvazione del progetto stesso e dall’assegnazione dei contributi.

11. (Art. 10, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3.

12. (Art. 12-bis, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all’articolo 34, terzo comma, lett. c).

13. (Art. 12-bis, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui

devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.”

L'articolo 11 dello stesso decreto legislativo è il seguente: “Contributi e finanziamenti per la riparazione.

1. (Art. 2, c. 9-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1.

2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$;

c) all'intero contributo medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. (Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma.

4. (Art. 4, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

5. (Art. 4, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

6. (Art. 1-quater, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisoriale.

7. (Art. 10, c. 6, legge n. 219/ 1981). Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

8. (Art. 3-quaterdecies, D. L. n. 696/ 1982, conv. con mod. legge n. 883/ 1982). Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

9. (Art. 5, c. 3, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.”

Il comma 5 dell'art.3 della già citata Legge n.32/92, così recita: “5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge. “

Nota all'art. 4

Il comma 3 dell'art.3 della citata legge n.32/92, è il seguente: "In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti."

Nota all'art. 5

Il decreto legislativo n.76/90, che detta norme in tema di: "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (1).", all'art.14, così statuisce: "Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario.

1. (Art. 5, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

2. (Art. 5, c. 2-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. (Art. 5, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. (Art. 5, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorso trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto.

5. (Art. 7, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Il contributo previsto dagli articoli 10, 11 e 13, commi 1 e 2 del presente testo unico è altresì assegnato:

a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.

6. (Art. 7, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Nei casi sopraindicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

7. (Art. 7, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.

8. (Art. 12, c. 1, legge n. 219/1981). Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

9. (Art. 12, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 1-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del sisma possono ottenere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, sempre che i proprietari non abbiano fatto domanda entro il 31 marzo 1984 e i titolari dei predetti diritti reali di godimento abbiano presentato le domande entro i successivi 90 giorni.

10. (Art. 7, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore a norma del precedente comma non può essere altresì riconosciuto al proprietario.”

Nota all'art. 6

L'articolo 18 del citato decreto legislativo n.76/90, così recita: “Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione.

1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

2. (Art. 2, c. 2, D. L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/ 1981; Art. 3, c. 1, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di casualità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato.

3. (Art. 8, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1964, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

4. (Art. 3, u.c., D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda.

5. (Art. 3, c. 1, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 marzo 1989 (1) deve altresì essere corredata di:

- elaborati grafici rappresentativi dello Stato di fatto;

- progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

- computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

- calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; -

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

- relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito, presso l'ufficio tecnico comunale che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

7. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.

8. (Art. 19, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968 n. 434 fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcolistatici da parte dei tecnici abilitati.

9. (Art. 5, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). In deroga ai precedenti commi 2 e 5 deve ritenersi tempestiva la presentazione delle domande e degli elaborati esecutivi per l'assegnazione del contributo effettuata entro il 30 giugno 1988 dagli emigrati all'estero, di cui all'articolo 10, comma 6, e dai soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1.

10. (Art. 14, legge n. 48/1989). Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonché negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo.

(1) Termine differito al 31 dicembre 1991 dall'art. 9-bis, d.l. 3 maggio 1991, n. 142, conv. in l. 3 luglio 1991, n. 195.”

Nota all'art. 7

Il decreto legislativo 20 ottobre 1990, n. 490 è il seguente: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, anorma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n.352”

Nota all'art. 8

L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.76/90 è il seguente: “Contributi e finanziamenti per la ricostruzione.

1. (Art. 9, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 5, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 23, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora le unità immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione.

2. (Art. 9, c. 2, 3 e 5, legge n. 219/1981; Art. 2, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Il contributo massimo di cui al precedente comma è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, con i seguenti limiti:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma - è calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria;

b) per il caso di cui al presente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

3. (Art. 2, c. 6, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Per la costruzione delle parti comuni, di un edificio con più unità immobiliari limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

4. (Art. 1-ter, D. L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/ 1981; Art. 2, c. 8, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, ai sensi del primo e del secondo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o da demolire per effetto del sisma. Le spese relative alla ricostruzione dei locali destinati ad attività agricole, sono ammesse a contributo nel limite massimo dell'80 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente secondo comma. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del sisma.

5. (Art 3-quater, D. L. n. 696/ 1982, conv. con mod. legge n. 883/ 1982). Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo, spettantegli a norma del presente articolo per la casa distrutta, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.

6. (Art. 5, c. 1, D. L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/ 1988). Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purché abbiano conservato la residenza; e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data del sisma.

7. (Art. 5, c. 6-bis, D.L. n. 474/87, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 14, legge n. 48/1989). Il contributo per la ricostruzione è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia stato presentato entro il 31 marzo 1989.

8. (Art. 6, c. 2, legge n. 80/ 1984; Art. 5, D. L. n. 48/ 1986, conv. con mod. legge n. 119/ 1986; Art. 9, c. 8, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Norme di coordinamento). La ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati ma da demolire per effetto degli eventi sismici posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi del presente articolo. La somma corrispondente al contributo è depositata presso l'istituto bancario indicato dall'acquirente e vincolata a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal secondo e quarto comma del successivo articolo 20. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del beneficiario, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.

9. (Art. 9, c. 7, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento). Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'articolo 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresì ove sia stato delegato altro ente pubblico.

10. (Art. 5, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Gli aventi titolo al contributo di cui al presente articolo, nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici distrutte.

11. (Art. 9, u.c., legge n. 219/1981). Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.”

L'art.11 dello stesso decreto legislativo è il seguente: “Contributi e finanziamenti per la riparazione.

1. (Art. 2, c. 9-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1.

2. (Art. 2, c. 2, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984; Art. 3, c. 1, D. L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$;

c) all'intero contributo medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. (Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma.

4. (Art. 4, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

5. (Art. 4, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

6. (Art. 1-quater, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisoriale.

7. (Art. 10, c. 6, legge n. 219/ 1981). Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

8. (Art. 3-quaterdecies, D. L. n. 696/ 1982, conv. con mod. legge n. 883/ 1982). Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

9. (Art. 5, c. 3, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.”

Il comma 1 dell'art. 19 del citato decreto legislativo è il seguente: “Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo.

1. (Art. 2, c. 1 e 3, D. L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/ 1981; Art. 16, D. L. n. 57/ 1982, conv. con mod. legge n. 187/ 1982; Art. 4, c. 5, D. L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/ 1988). La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.”

La legge 27 dicembre 1997, n.449 che detta norme in tema di: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (1) (2) (3) (4) (5).”, all'art. 41, così recita: “Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero.

Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia."

Il decreto legislativo n.76/90, all'art.19 così statuisce: "Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo.

1. (Art. 2, c. 1 e 3, D. L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/ 1981; Art. 16, D. L. n. 57/ 1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.

2. (Art. 2, c. 4, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/ 1982; Art. 4, c. 5, D. L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/ 1988). Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia.

3. (Art. 3, c. 2, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante.

4. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

5. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

6. (Art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

7. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12.

8. (Art. 1, c. 1, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982; Art. 7, c. 1, legge n. 730/1986; Art. 1, c. 5, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988). Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i comuni ai sensi dell'articolo 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'articolo 20 e nel comma 2 dell'articolo 21.

9. (Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Il sindaco in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti.

10. (Art. 2, c. 7, D. L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/ 1981). I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

11. (Art. 2, c. 8, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.”

Il decreto legislativo n.76/90 al comma 5 dell'art.18, così recita: “5. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 marzo 1989 (1) deve altresì essere corredata di:

- elaborati grafici rappresentativi dello Stato di fatto;
- progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
- computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
- calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; -
eventuale rideterminazione del relativo contributo;
- relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.”

Nota all'art. 9

Il comma 2, lettera c) dell'art.21 del più volte citato decreto legislativo n.76/90 è il seguente: “Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.” “2. c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori, nonché dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comma 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori (2).”

Il decreto legge 30 maggio 1988, n.173 è il seguente:” Decreto convertito in l. 26 luglio 1988, n. 291 (in Gazz. Uff., 27 luglio 1988, n. 175). – Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.”

La legge 26 luglio 1988, n.291 è la seguente: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.”

Il comma 3. dell'art.21 del dls n.76/90 è il seguente: “3. (Art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 4, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 (3).”

Nota all'art. 10

Il comma 1. dell'art. 21 del decreto legislativo n.76/90 è il seguente: “1. (Art. 4, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori (1).”

Legge 4 dicembre 1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 285). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Nota all'art. 11

Il comma 3 dell'art.34 del decreto legislativo n.76/90 è il seguente: "Ricostruzione dei comuni disastri e dei comuni gravemente danneggiati." 3. (Art. 28, c. 2, legge n. 219/1981). I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresì ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito."

L'art.36 dello stesso dls è il seguente: "Poteri sostitutivi e interventi di recupero.

1. (Art. 9, c. 3-bis, D. L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984). Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.

2. (Art. 9, c. 3-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.

3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

4. (Art. 3, c. 2, D. L. n. 48/ 1986, conv. con mod. legge n. 119/ 1986). L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica.

5. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.

6. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento). Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico.

7. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento). Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalità di cui al presente testo unico.

8. (Art. 3, c. 6, D. L. n. 48/ 1986, conv. con mod. legge n. 119/ 1986). Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico.

9. (Art. 3, c. 7, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

10. (Art. 3, c. 8, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986). L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

11. (Art. 10, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3.

12. (Art. 12-bis, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c).

13. (Art. 12-bis, c. 2, D. L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/ 1988). Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.”

La legge n.109/1994, che detta norme in materia di: “Legge quadro in materia di lavori pubblici “all'art.24 così recita: “Trattativa privata.

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (1);

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (1);

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni (2).

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (3).

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (3).

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (4).

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis (5).

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. (Omissis) (6).

(1) Lettera così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.

(3) Comma così modificato dall'art. 8-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.

(4) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.

(5) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.

Giunta Regionale della Campania (6) Comma abrogato dall'art. 9, l.

18 novembre 1998, n. 415.”

Il regio decreto 14 aprile 1910, n.639 è il seguente: “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (1) (2).